

Codice A1604A

D.D. 6 ottobre 2017, n. 428

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un pozzo potabile denominato "P2" (TO-P-06399), ubicato nel Comune di Candiolo (TO).**

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Candiolo (TO) – con nota in data 13 luglio 2017, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 152/2017 del 13 luglio 2017 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "*P2*" (*TO-P-06399*), ubicato nella particella catastale n. 143 del foglio di mappa n. 2, censito al C.T. del medesimo Comune di Candiolo.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note in data 5 gennaio 2016 ed in data 29 dicembre 2016, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Candiolo (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" con nota del 12 febbraio 2017, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

Il pozzo "*P2*" di cui sopra, profondo 160,00 metri, filtra tra -108,00 e -114,00 metri, tra -128,00 e -131,00 metri e tra -149,00 e -152,00 metri; è pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012. L'area di salvaguardia proposta è collocata in un settore sub pianeggiante destinato prevalentemente all'utilizzo agricolo.

La proposta di definizione è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di concessione emungibile dal pozzo "*P2*", ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – pari a 15,00 l/s (1.296 metri cubi/giorno) – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità trascurabile dell'acquifero captato dal pozzo.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha pertanto le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare, raggio pari a 10 metri e avente una superficie pari a 314,16 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e avente una superficie pari a 3.805 metri quadrati – comprensiva della zona di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e avente una superficie pari a 10.554 metri quadrati – comprensiva della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto ristretta.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*Regione Piemonte – Provincia di Torino – Comune di Candiolo – Tavole di inquadramento – Perimetrazione aree di salvaguardia pozzo P2 – Committente: SMAT S.p.A. – Estratto planimetria catastale – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, con nota in data 30 marzo 2017, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente; l'unico centro di pericolo identificato è l'attività agricola. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino;
- è vietato il pascolo e la stabulazione del bestiame così come previsto dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006;
- dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita nello strumento urbanistico del Comune di Candiolo che dovrà altresì emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione della stessa.

L'Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Nichelino – con nota in data 10 luglio 2017, ha ritenuto accoglibile la proposta di definizione presentata evidenziando che la potabilità del pozzo in esame era stata ottenuta in data 27 aprile 2000 dal gestore di allora, Società Acque Potabili; in tale occasione era stata rilevata un'eccessiva presenza di *manganese* che, tuttavia, era adeguatamente controllata da appositi filtri. Nell'ultimo quinquennio non sono stati rilevati sforamenti ed è tuttora adeguato il sistema di trattamento del *manganese*.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Proposta contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato e attribuisce i suoli ricadenti nella zona di rispetto ristretta ed allargata alla "Classe 4" in quanto caratterizzati da una capacità protettiva del suolo "Alta-Moderatamente alta" e vulnerabilità dell'acquifero "Bassa". I terreni appartenenti a tale classe sono caratterizzati da un limitato rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, vi è una moderata riduzione degli interventi colturali previsti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31, in data 3 agosto 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile denominato "P2" (TO-P-06399), ubicato nel Comune di Candiolo (TO), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici, degli effluenti zootecnici e dei prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 30 marzo 2017 – prot. n. 27841;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Nichelino – in data 10 luglio 2017 – prot. n. 30004;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – “*Torinese*” n. 152/2017, in data 13 luglio 2017, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – “*Torinese*”, in data 13 luglio 2017 – prot. n. 0002177, di trasmissione degli atti della proposta di definizione di cui sopra;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

### DETERMINA

- a) L’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato “P2” (TO-P-06399), ubicato nel Comune di Candiolo (TO), è definita come risulta nella planimetria “*Regione Piemonte – Provincia di Torino – Comune di Candiolo – Tavole di inquadramento – Perimetrazione aree di salvaguardia pozzo P2 – Committente: SMAT S.p.A. – Estratto planimetria catastale – Scala 1:2.000*”, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a 15,00 l/s (1.296 metri cubi/giorno) – portata massima di concessione emungibile dal pozzo “P2” derivante da un pompaggio continuo per 24 ore.
- c) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in “Classe 4”, la gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante il bilanciamento degli apporti in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, tenendo in conto che l’apporto in azoto non dovrà superare il limite di 170 kg annui per ettaro.

L’eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d’uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell’area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

Nell’areale interessato è vietato, inoltre, l’uso di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

In particolare, è vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione ed intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree dedicate a “verde privato” e in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

Nelle aree assimilate a “bosco” come definite dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*” é, inoltre, vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione.

- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Candiolo (TO) – S.M.A.T. S.p.A – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Candiolo – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all’Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell’ARPA.
- f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Candiolo affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
  - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all’interno dell’area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
  - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*